



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'utilizzo della testimonianza come indizio

Non è che una testimonianza non possa valere come indizio, e debba valere o come prova diretta o come niente. Ad esempio: se il teste dice di aver visto Tizio entrare in una villetta ed uscirne con il malloppo, la testimonianza è prova diretta del furto; ma se il teste dice di aver visto Tizio semplicemente vicino alla villetta, aggirarsi nei suoi paraggi, questa dichiarazione non è prova diretta del furto, ma ben può essere utilizzata come indizio di esso, ossia come un fatto noto (la presenza di Tizio vicino alla villetta) da cui si può, in presenza degli altri elementi, ricavare il fatto ignoto, ossia che Tizio è l'autore del furto. Tuttavia, l'utilizzo della testimonianza come indizio, presuppone che essa contenga un fatto noto, da utilizzare per risalire a quello ignoto, ossia presuppone, in altri termini, che al teste si creda.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.5.2021, n. 11736

...omissis...

Ritenuto

La società DDD ha agito in giudizio quale proprietaria di una vettura Ferrari, per i danni subiti a causa di una buca sul manto stradale della Autostrada *omissis*, all'interno di una galleria non illuminata. Secondo la società ricorrente, la responsabilità del danno è da attribuirsi all'Anas, ente proprietario della strada, in quanto la buca non era altrimenti evitabile, ed in particolare in quanto non visibile a causa della scarsa illuminazione della galleria.

La domanda è stata rigetta in primo grado, nel corso del quale sono stati sentiti sia il conducente della vettura che un passeggero che un dipendente dell'Anas. Il Tribunale ha concluso nel senso che non era emersa affatto la prova della esistenza di una buca, che, non chiaramente percepita dai testi di parte attrice, era stata del tutto esclusa da quello dell'Anas.

Questa decisione è stata integralmente confermata in secondo grado.

Ricorre la società DDD con tre motivi. Non ha svolto difese l'ANAS.

Considerato

L'esame del terzo motivo è per certi versi preliminare, in quanto assume l'assoluta nullità della sentenza per ragioni formali. Si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., ritenendo che la Corte di Appello ha fatto riferimento ad una sentenza non già del Tribunale di Termini Imerese, bensì a quello, errato, di Palermo, sentenza identificata solo dalla data di deposito senza riferimento alcuno al numero di cronologico.

Il motivo è infondato.

Infatti, si tratta di errori materiali, anzi di un solo errore materiale - il riferimento al Tribunale di Palermo, anziché a quello di Termini Imerese - non essendo l'indicazione del numero della sentenza oggetto di appello elemento essenziale, non idonei ad incidere sulla validità della sentenza impugnata, che identifica esattamente, per il resto, ossia quanto alle parti, alle domande, ai fatti, ecc., quella oggetto di giudizio, ossia quella di primo grado.

Nessuna confusione si è determinata quanto alla sentenza oggetto del giudizio di appello, e del resto la ricorrente impugna qui la sentenza di appello nel merito, così dimostrando che l'errore materiale denunciato è in realtà irrilevante.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., e art. 2729 c.c..

...In questi termini il motivo è inammissibile poichè denuncia errore nella valutazione della prova, che è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non per errore percettivo, qui non denunciato, o per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo contiene poi altri due argomenti a suo sostegno, anche essi infondati.

Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello ha violato la regola per cui il giudice può porre a base della decisione un fatto notorio, nel momento in cui non ha creduto al teste di parte attrice, il quale aveva affermato che, pur non avendo visto la buca, l'aveva percepita con altri sensi.

Sarebbe fatto notorio che un passeggero, pur non vedendo una buca sulla strada, la percepisca comunque.

Invece, il fatto notorio è un fatto che è acquisito alle conoscenze della collettività in modo tale da risultare certo (Cass. 33154/2020), e che non richiede apprezzamenti da parte del giudice.

Non è notorio che il passeggero di una vettura percepisca una buca "con altri sensi", ossia si accorga della sua presenza senza vederla: a prescindere dalla circostanza che occorrerebbe stabilire quali siano gli altri sensi, cioè come l'abbia altrimenti percepita, resta il fatto che si tratta della percezione che in quel momento specifico ha avuto uno specifico passeggero, da cui non può ricavarsi che tutti (o quasi) i passeggeri in quella condizione abbiano stessa percezione della buca, che è ciò che sta alla base di un fatto notorio.

Senza tacere del fatto che, per assumere come notorio che il passeggero di una vettura possa percepire una buca senza vederla, occorre credere che egli l'abbia percepita, ed è ciò a cui il giudice di merito non ha creduto.

Un secondo argomento di questo primo motivo è che è stata violata la regola di valutazione delle presunzioni, nel momento in cui si è ritenuto di non concedere credito alle testimonianze.

Tesi che presuppone che le testimonianze si debbano valutare in quanto indici presuntivi, piuttosto che come prove dirette, il che è infondato, in quanto "non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione" (Cass. 8814/ 2020).

Tuttavia, questa massima va precisata.

Non è che una testimonianza non possa valere come indizio, e debba valere o come prova diretta o come niente. Ad esempio: se il teste dice di aver visto Tizio entrare in una villetta ed uscirne con il malloppo, la testimonianza è prova diretta del furto; ma se il teste dice di aver visto Tizio semplicemente vicino alla villetta, aggirarsi nei suoi paraggi, questa dichiarazione non è prova diretta del furto, ma ben può essere utilizzata come indizio di esso, ossia come un fatto noto (la presenza di Tizio vicino alla villetta) da cui si può, in presenza degli altri elementi, ricavare il fatto ignoto, ossia che Tizio è l'autore del furto.

Tuttavia, l'utilizzo della testimonianza come indizio, presuppone che essa contenga un fatto noto, da utilizzare per risalire a quello ignoto, ossia presuppone, in altri termini, che al teste si creda. Qua invece il racconto del teste non è creduto, e dunque non ha la natura di fatto noto dal quale risalire ad uno ignoto.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in tema di spese. Rigettata la domanda, la Corte di Appello ha condannato la società attrice alla rifusione delle spese.

Secondo la ricorrente avrebbe dovuto invece compensarle, in ragione del fatto che la difficoltà di provare l'esistenza della buca in una galleria costituisce eccezionale ragione che giustifica la compensazione.

Il motivo è infondato.

Il giudice ha l'obbligo di motivare la compensazione in caso di soccombenza non reciproca, ma non ha l'obbligo di compensare quando una parte è totalmente vittoriosa, in quanto in questo caso la regola dell'attribuzione delle spese alla parte vittoriosa discende dalla legge, e la circostanza che vi fossero, in ipotesi, ragioni eccezionali di compensazione non obbliga il giudice di merito a compensare.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVA.COM